



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 1
Ancona	Data:	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 90/S10 DEL 22/04/2009**

Oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D. A. n. 100/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica per l'anno 2009 Bando a condizione"

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di dare attuazione alla DGR n. 631 del 20 aprile 2009 e di attivare pertanto per l'annualità 2009 il bando a condizione per la misura 214 "sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- che la procedura è condizionata all'approvazione delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche da parte della Commissione Europea per quanto riguarda sia le risorse finanziarie che per le modifiche relative alla scheda di misura, riportate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere all'attivazione della misura agroambientale 214 sottomisura b) del PSR Marche 2007/2013 per l'anno 2009 nel rispetto delle norme tecniche per la concessione degli aiuti, che si allegano al presente atto (allegato "B") per farne parte integrante e sostanziale conformemente alle disposizioni attuative del bando che sono stabilite al paragrafo 4.3 Misura 2.1.4. – Pagamenti agroambientali della DGR n. 631 del 20 aprile 2009;
- di destinare euro 20.000.000 (5 anni) all'attivazione del bando della misura 2.1.4 sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica per l'anno 2009 come riportato nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 631 del 20 aprile 2009;
- di fissare al 15/05/2009 il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento;
- di stabilire che la presentazione delle domande deve essere effettuata con le modalità stabilite nell'allegato "A" al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo quanto riportato nella circolare Agea n. 19 del 19/04/2009 prot. 689/UM;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 2
Ancona	Data:	

- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto/pagamento;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di precisare che l'istruttoria della domanda d'aiuto si svolgerà secondo le regole contenute nel manuale delle procedure approvato con la delibera 773 dell' 11 Giugno 2008 e secondo le procedure specifiche per asse e misura relative alle domande di aiuto delle misure a superficie approvate con DDS 21/S10 del 10/02/2009;
- di dare atto delle condizioni di urgenza per l'emanazione del presente provvedimento, al fine di consentire la presentazione delle istanze entro la scadenza del 15 maggio 2009 fissata dal Reg.CE 1975/06 per le domande di aiuto a superficie;
- di stabilire che, il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato B modello "214A" al presente decreto, i seguenti impegni:
 - o di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
 - o di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2009, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
 - o di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
 - o di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, alla possibilità di coltivare per due anni consecutivi un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggiera poliennale, alla possibilità di coltivare per due anni consecutivi cereali primaverili estivi o autunno vernini di una diversa specie vegetale nello stesso appezzamento, e l'ammissibilità all'aiuto della coltura del miglio, di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, alla possibilità di ammissibilità all'aiuto delle "foraggere con ovicapriini bio;
- si fa espressa riserva di modifica del presente Bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;
- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura della Misura 214 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture decentrate agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 3
Ancona	Data:	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;
- Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/03 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche; Il regolamento 796/2004 deve essere modificato alla luce del nuovo reg.(CE) n° 73/2009. Tali modifiche potrebbero richiedere l'adozione di criteri ulteriori fissati dallo Stato Membro.
- DM 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;
- DM 1205 del 20 marzo 2008 e successive modifiche – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05;
- Circolare Agea ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 4
Ancona	Data:	

- Decisione 2006/493 del Consiglio Europeo, del 19/06/06, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 2006/144/CE relativa agli "Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo di programmazione 2007-2013";
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n. C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;
- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- Delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 50 del 17/04/2007 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- D.A. 85/08 del 17/03/2008 con cui si approva il PSR in via definitiva;
- Delibera amministrativa del Consiglio n. 100 del 29.07.2008 approvazione "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 di AGEA del 19/03/2009 ACIU.2007.237;
- DGR n. 773 dell'11.06.2008 di adozione del Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR Marche 2007/2013 e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/13;
- DDS n. 253/S10 del 07.08.2008 "Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. CE 1698(2005 - Responsabilità di attuazione delle misure PSR ai Dirigenti delle PP.FF. del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca";
- DDS n. 335/S10 del 31/10/2008 "Attribuzione ai dipendenti del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della responsabilità regionale delle misure del PSR.".
- DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni."
- DGR 631 del 20/04/2009 relativa all'approvazione delle modifiche delle Disposizioni attuative per le misure agroambientali;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 5
Ancona	Data:	

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013. Tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato inizialmente adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007; successivamente alla Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato approvato in sede definitiva con D.A. n. 100/08 del 29/07/2008. Nel Programma di Sviluppo Rurale sono indicate, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con l' articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di Pagamenti Agroambientali ed il Piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura 2.1.4 b l'importo di euro 91.390.000,00 di spesa pubblica totale, di cui euro 38.793.575,00 vincolati ai trascinati dalla precedente programmazione 2000-2006, e € 52.596.000,00 per la misura 2.1.4.

Con DGR. 574/08 sono state emanate le prime disposizioni attuative per l'anno 2007 e 2008, riguardanti le misure agroambientali con particolare riferimento alle misure 211, 212 e 214.

Con DGR. 1041/08 sono state emanate le disposizioni attuative per l'anno 2008, riguardanti le misure 111-112-114-121-226-311-511 ed alcune modifiche inerenti la misura 214, del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2007-2013.

Successivamente all'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche, si è presentata la necessità di apportare alcune modifiche al programma in questione. Le modifiche sono state sottoposte all'approvazione dei Comitati di Sorveglianza del 4 aprile 2008, del 13 giugno 2008 e del 5 dicembre 2008 e quindi successivamente inviate a Bruxelles per l'approvazione comunitaria.

Soltanto a seguito della approvazione della Commissione Europea e successivamente del Consiglio Regionale potrà essere considerato concluso l'iter amministrativo di tali modifiche.

In relazione ad alcune ulteriori esigenze di modifica evidenziate dal partenariato regionale del PSR, dall'Autorità di Gestione e dalla stessa Commissione Europea, sono state sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta, le altre rettifiche al testo del PSR. Gli esiti di tale decisione saranno noti entro il 24 aprile 2009, dopo di che si procederà all'invio della richiesta di modifica alla Commissione Europea e quindi al Consiglio Regionale.

Con DGR 551/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli accordi agroambientali d'area relativi alla tutela del suolo e delle acque che prevedono la possibilità di attivare le seguenti misure: 111b-214a-214b-214c.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 6
Ancona	Data:	

Con DGR n. n. 631 del 20 aprile 2009 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 211-212-214-215-221-224 per l'anno 2009 a cui è necessario fare riferimento per l'emanazione dei bandi per la Misure 2.1.4 sottomisura b Sostegno all'agricoltura biologica per l'annualità 2009.

Sulla base di tale delibera di approvazione delle Disposizioni Attuative e del Piano Finanziario da parte della Giunta Regionale è possibile attivare, con atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, individuato dal PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma, i bandi per le Misure in oggetto per l'annualità 2009.

Con le sopra citate Disposizioni attuative è stata variata l'allocazione delle risorse finanziarie per la misura 214, ed assegnate nuove risorse finanziarie prevedendo un aumento delle loro dotazioni da €. 91.390.000 a €.96.390.000.

E' necessario precisare che essendo ancora in corso di approvazione le modifiche al piano finanziario che prevedono un aumento delle dotazioni finanziarie e le parti delle schede di misura non ancora formalmente approvate dalla Commissione europea e dal Consiglio Regionale sono state inserite nel presente bando con la formula condizionale come disposto nella delibera 631 del 20/04/2009.

In particolare, è necessario stabilire che, per le parti seguenti, gli agricoltori devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni:

- per la coltivazione biologica, la possibilità di coltivare per due anni consecutivi un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggera poliennale;
- per la coltivazione biologica, la possibilità di coltivare per due anni consecutivi cereali primaverili estivi o autunno vernini di una diversa specie vegetale nello stesso appezzamento;
- per la coltivazione biologica, l'ammissibilità all'aiuto della coltura del miglio;
- di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, alla possibilità di ammissibilità all'aiuto delle "foraggere con ovicaprini bio

Agea Organismo pagatore con propria circolare n. 19 del 19/03/2009 prot. 689/UM ha emanato le Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009 stabilendo per le domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni la scadenza del 15/05/2009. Il rispetto di tale scadenza impone la massima urgenza per l'attivazione del bando al fine di consentire ai produttori l'accesso agli aiuti per l'anno 2009.

Le disposizioni di Attuative del bando, contenenti anche i criteri di accesso e di selezione dei beneficiari, sono invece quelle stabilite al paragrafo 4.3 della DGR n. 631 del 20 aprile 2009.

Per quanto attiene invece alle procedure di presentazione e di gestione dei bandi è necessario fare riferimento alla DGR n. 773 dell'11 giugno 2008 ed alla DGR n. 21 del 10 febbraio 2009.

Da ultimo occorre precisare che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio regionale.

In relazione a quanto sopra occorre stabilire che:

Proposta



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 7
Ancona	Data:	

Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 - D.A. n. 100/08 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II, Misure 2.1.4. sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica per l'anno 2009 Bando a condizione"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)

- ALLEGATI -

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II - MISURA 2.1.4

PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Misura

Misura 2.1.4

Sottomisura b) sostegno all'agricoltura biologica

Annualità

2009

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 20.000.000 (per 5 anni)

Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, che si impegnano all'adozione di tecniche di coltivazione biologica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di almeno 5 anni.

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2009

Responsabili di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a *Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

1.1 Presentazione della domanda

Le domande di aiuto - pagamento redatte utilizzando obbligatoriamente il Modello Unico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, debitamente compilato in ogni sua parte,



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 8
Ancona	Data:	

firmato nei modi di legge e integrato con tutta la documentazione indicata al successivo punto, devono essere presentate presso il SDA competente per territorio.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Al caricamento della domanda sul portale SIAN sono autorizzati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed eventuali altri soggetti abilitati dalla AdG della Regione Marche. Le istruzioni per questa fase operativa sono contenute nella Circolare AGEA n. 19 prot. 689/UM del 19 marzo 2009 avente il seguente oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009., che è disponibile sul sito di AGEA all'indirizzo **www.agea.gov.it** e all'indirizzo **www.agri.marche.it**

I relativi manuali sono scaricabili dall'area riservata agli operatori del portale SIAN alla voce di menu "Manuali Sviluppo Rurale".

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro il **15 maggio 2009**.

Le domande, andranno obbligatoriamente presentate (rilasciate), entro la scadenza, sul sistema informativo SIAN .

Le domande cartacea dovranno pervenire alle SDA competenti per territorio entro la scadenza sopra riportata.

Ai fini dell'individuazione del SDA competente a ricevere la domanda cartacea occorre fare riferimento all'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

La domanda cartacea e i relativi documenti allegati dovranno essere presentati alle SDA competenti per territorio con le modalità e nei termini previsti nel Manuale delle procedure dell'autorità di gestione approvato con DGR 773 dell' 11 Giugno 2008 e secondo le procedure specifiche per asse e misura relative alle DOMANDE DI AIUTO DELLE MISURE A SUPERFICIE approvate con DDS 21/S10 del 10/02/2009.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Modello (214A) MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE
- c) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C).
- d) Relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- e) Planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 9
Ancona	Data:	

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta chiusa secondo le modalità del manuale delle procedure;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione allegata obbligatoria per la ricevibilità;

1.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria per i richiedenti che presentino domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i richiedenti stessi, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare la documentazione aggiornata. Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone ai fini dell'utilizzo in una domanda d'aiuto compresi i dati relativi alle misure ad investimento (fabbricati). Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo le disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento. In relazione all'unicità del fascicolo aziendale, il Coordinamento AGEA assicura la disponibilità a tutti gli Organismi pagatori dei dati contenuti nel fascicolo stesso. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "manuale del fascicolo aziendale" allegato alla richiamata Circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 attualmente in corso di revisione ed aggiornamento. In relazione a quanto precede, si evidenzia che, se un'azienda è ubicata con diverse Unità tecnico-economiche (UTE) in più di una Regione, poiché i PSR sono regionali, potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate. In altri termini, ciascuna UTE aziendale può essere interessata dagli specifici bandi emanati dalla Regione nel cui territorio detta UTE è ubicata, e deve rispettarne le regole, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità. Ciascuna azienda può dunque presentare più domande presso le diverse Regioni in cui ha le proprie UTE, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Prerequisiti per la presentazione delle domande di aiuto sono:

- la conformità con il Programma di sviluppo rurale;
- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato;
- la presenza, nel fascicolo stesso, di tutte le particelle per le quali si richiede un aiuto previsto dal PSR.

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, i soggetti interessati devono curare il rispetto dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 10
Ancona	Data:	

Allegato B



**REGIONE
MARCHE GIUNTA
REGIONALE**



**COMMISSIONE
EUROPEA**

*PSR Marche – Bando di
Attuazione – Misura 214
– Sottomisura
b) sostegno
all'agricoltura biologica*

BANDO A CONDIZIONE MISURA 214: Sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica Anno 2009

1. DEFINIZIONI GENERALI

Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013"

Soggetti richiedenti

1.1. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, che si impegnano all'adozione di tecniche di coltivazione biologica nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di almeno 5 anni.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare, con l'adozione di propri provvedimenti, la prosecuzione di impegni quinquennali, mai oltre il limite dei sette anni.

Possono presentare domanda a valere sul PSR le imprese agricole singole e associate – società agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti.

Considerata la finalità ambientale delle misure del secondo asse, per presentare domanda a valere su tali misure l'iscrizione alla Camera di Commercio non è obbligatoria per le aziende in "regime di esonero" ai sensi della Legge n. 77/97A.

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA agricola;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

B. società agricola:



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 11
Ancona	Data:	

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

C. società cooperativa di conduzione:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

1.1. Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

1.2. Limiti e condizioni generali

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1782/2003 riguardante i seguenti campi:
 - o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - o ambiente;
 - o benessere degli animali;
- attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;
- rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria pertinenti con gli impegni della misura con particolare riferimento alla protezione individuale nell'utilizzo di prodotti chimici;

Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l'azienda in possesso dei beneficiari, per tutta la durata del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

2. IMPEGNI

2.1. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche

1. La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per almeno 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali.
2. Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati entro e non oltre 60 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto;



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 12
Ancona	Data:	

3. La durata del contratto di affitto o di altri titoli di possesso validi registrati, devono coprire tutto il periodo di impegno.
4. L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive. Per superfici coltivate con colture "arboree da frutto" devono intendersi superfici investite con fruttiferi (es. melo, pero, ecc. vedi tabella 12 disposizione attuative) fra cui anche vite e olivo (vedi tabelle 10-11 disposizioni attuative);
5. L'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare l'intera superficie di una Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013".
6. E' prevista una deroga al punto precedente in ragione della possibilità di adottare le tecniche di coltivazione biologiche soltanto su tutte le colture perenni specializzate, arboree e arbustive coltivate (in attualità di coltura) su tutta la superficie della UTE indicata al punto precedente.
7. Le condizioni previste nel capitolo 3 "Definizioni generali" del disposizioni attuative, al punto "Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE 1782/03)e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

2.2. Tipologie degli interventi e Impegni agroambientali da baseline

Gli impegni previsti per la Sottomisura hanno una durata di cinque anni.

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività:

- a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dai Regolamenti (CE) 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche;
- b) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco). Il certificato di analisi è un documento essenziale sul quale si basa il piano di concimazione redatto e firmato dal tecnico agricolo abilitato. Qualora il tecnico ritenesse sufficiente, per redigere il piano di concimazione, un certificato di analisi precedente la campagna agraria in cui l'agricoltore aderisce all'impegno, è necessario che le analisi dei terreni vengano ripetute nel corso del periodo di impegno e se necessario venga rimodulato il piano di concimazione;
- d) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il piano di concimazione sarà valido per tutto il quinquennio di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti a seguito dell'introduzione di nuove



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 13
Ancona	Data:	

colture. Il piano di concimazione è sempre necessario anche quando l'agricoltore ed il tecnico stabilissero non necessario effettuare concimazioni;

- e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti (come da piano annuale di produzione "PAP");
- f) limitazione all'uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell'Allegato I del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- g) la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell'uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei prodotti fitosanitari conformemente a quanto riportato nell'Allegato II del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- h) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel registro delle operazioni colturali;
- i) applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell'impegno, che rispetti, inoltre, i seguenti vincoli:
 - a. presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, qualora la durata dell'impegno sia di 5 o 6 anni oppure di 5 anni qualora la durata dell'impegno sia di 7 anni. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere;
 - b. divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati.

Non si considera monosuccessione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- la coltivazione per due anni consecutivi di un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggera poliennale;
- la coltivazione per due anni consecutivi di coltivazioni primaverili estive di una diversa specie vegetale nello stesso appezzamento.

La coltivazione di una coltura intercalare tra due coltivazioni annuali sopra indicate, non è condizione di superamento del vincolo di divieto della monosuccessione.

- j) Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso affinché tali superfici siano ammissibili all'aiuto il rapporto UBA (bovine e/o ovcapri media annuale)/superficie foraggera a premio, deve essere almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Rapporto calcolato con le modalità indicate nelle disposizioni attuative e tenendo conto del solo bestiame bovino e/o ovcaprino allevato con il metodo biologico e delle superfici foraggere richieste a premio;
- k) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 14
Ancona	Data:	

- 1) le superfici coltivate con colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere, le colture foraggere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità.

2.3. Decorrenza degli impegni

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande per i contratti agroambientali sono definiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004. L'articolo in questione, prevede come data limite di presentazione delle domande il 15 maggio di ogni anno. La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto. Gli impegni terminano 5 anni dopo la data di inizio impegno.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

3.1. Importo messo a bando

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2009 è pari ad €. 4.000.000 annuali pari ad € 20.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

3.2. Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

3.3. Livello ed entità dell'aiuto

Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l'adozione di tecniche di agricoltura biologica per la prima volta in azienda.

Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo quinquennio di adesione che si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente impegno agroambientale.

Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente quinquennio con la misura relativa all'agricoltura biologica.

Gruppo colturale	Entità della compensazione (€/ha)		
	Introduzione	Mantenimento in zona montana	Mantenimento in altre zone
Cereali autunno vernini e miglio	180	140	160
Cereali primaverili-estivi (*)	280	220	250
Proteiche da granella	170	130	150



Gruppo colturale	Entità della compensazione (€/ha)		
	Introduzione	Mantenimento in zona montana	Mantenimento in altre zone
Oleaginose	170	130	150
Medica e forag. avvicendate	110	90	100
Ortaggi e piccoli frutti	600	470	540
Piante officinali poliennali	400	330	370
Vite	770	600	690
Olivo	600	480	550
Fruttiferi	780	620	710
Foraggiere con bovini bio	250 ^(**)	250 ^(**)	250 ^(**)
Foraggiere con ovicapri bio	150 ^(**)	150 ^(**)	150 ^(**)

(*) Mais e sorgo;

(**) Nel caso in cui l'azienda percepisca un premio ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/03, relativo alle "Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura", l'importo unitario ad esso riferito, verrà dedotto dall'importo di compensazione ad ettaro della presente tabella. L'Organismo Pagatore attiverà procedure di controllo che garantiscono la non sovrapposizione degli interventi. Tale verifica sarà attuata sia in fase istruttoria, che in fase di controllo ex-post, in funzione delle informazioni di cui dispone l'Amministrazione regionale e delle verifiche incrociate previste ad interventi conclusi.

Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione a) della Misura 2.1.4.

La compensazione relativa alle "foraggiere con bovini ed ovicapri bio" è erogata esclusivamente agli agricoltori che, effettuino nella propria azienda l'allevamento di bovini ed ovicapri da carne e/o da latte aziendali ai sensi del Reg. (CEE) 1804/99 e successive modificazioni e che rispettino le seguenti condizioni:

- allevino tutti i bovini ed ovicapri presenti in azienda con il suddetto metodo biologico;
- le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui le stesse siano effettivamente pascolate dai bovini ed ovicapri aziendali;
- il rapporto UBA bovine e/o ovicaprine /superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree.

Le superfici coltivate con colture foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 16
Ancona	Data:	

tra 0,3 e 2 UBA media annuale/Ha di foraggiere, le colture foraggiere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità.

Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale" delle disposizioni attuative.

Gli elenchi delle colture associabili ai gruppi colturali della tabella dei premi di cui sopra, sono riportati nell'allegato 1 delle disposizioni attuative. Colture diverse non possono beneficiare di alcun premio in quanto per esse non è stato possibile valutare la perdita di reddito e/o i maggiori costi.

Alcune colture possono far parte di più raggruppamenti trattandosi di colture che possono rappresentare sia colture foraggiere che non foraggiere a seconda delle tecniche colturali e di raccolta e della destinazione del prodotto.

In ogni caso, la SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio non sono ammissibili le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva o con presenza di rocce affioranti, con tara al 20% (codici coltura 63 e 103). Ugualmente sono totalmente escluse le analoghe superfici con tara al 50% della superficie totale (codici coltura 54 e 64).

4. CRITERI DI SELEZIONE

4.1. Priorità e punteggi

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	35%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	35%
TOTALE	100%

La priorità prevista dal PSR Marche 2007-2013 relativa agli interventi realizzati nell'ambito di un accordo agroambientale d'area, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite dal capitolo 5.3.2. del PSR stesso, è rispettata in virtù della pubblicazione di specifici bandi a favore di accordi agroambientali d'area in cui è previsto il finanziamento di tutte le domande delle aziende aderenti ai progetti ammessi a finanziamento. Tale priorità pertanto non viene presa in considerazione nei bandi per gli interventi disaggregati.

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	Punti
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 75% della superficie totale	1



- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq del 50% e < del 75% della superficie totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area ZVN < al 25% della superficie totale	0

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha.

Il modello relativo alle priorità Modello 214 /c va sempre compilato e il dato riportato anche a sistema SIAN pena la non ricevibilità della domanda.

4.2. Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 18
Ancona	Data:	

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali.

La condizione di priorità è rispettata dagli agricoltori che dimostrino il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.

A parità ulteriore di preferenza, sarà assegnata priorità alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

4.3. Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.

5. DECADENZA DELL'AIUTO

5.1. Decadenza dell'aiuto, Riduzioni, Esclusioni, e Sanzioni.

In materia di applicazioni delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e regionali. Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni.

I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del



Luogo di emissione	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	19

Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni."



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 20
Ancona	Data:	

Modello 214 A 2009

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

__I__ sottoscrit__

nat__ a_____ il_____

e residente a_____

via/fraz/loc._____

in qualità di rappresentante legale della ditta/società_____

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1. *sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica*

con riferimento al bando 2009 approvato con DDS N._____ del _____

DICHIARA

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2009, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.
- di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione.
- di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, alla possibilità di coltivare per due anni consecutivi un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggiera poliennale, alla possibilità di coltivare per due anni consecutivi cereali primaverili estivi o autunno vernini di una diversa specie vegetale nello stesso appezzamento, e l'ammissibilità all'aiuto della coltura del miglio;
- di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, alla possibilità di ammissibilità all'aiuto delle "foraggere con ovicaprini bio";

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 21
Ancona	Data:	

CUAA N. Domanda Pagina (n°/di totali) /

Modello 214 /c 2009

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

__I__ sottoscrit__

nat__ a _____ il _____

e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq del 50% e < del 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN \geq al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area ZVN < al 25% della superficie totale	

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO



Luogo di emissione	Numero:	Pag. 22
Ancona	Data:	

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	

Nel caso l'azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture perenni specializzate

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha.

Domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali	SI/NO
- domande presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta delle produzioni tramite il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.	

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.